PROVVEDIMENTI INTESI AL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E NEGLI ENTI LOCALI

Art. 13

Disposizioni finanziarie

Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 4, 7 e 8 trovano capienza negli ordinari stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni interessate. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 9, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno 1985 ed in lire 18.000 milioni per l'anno 1986 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 8 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali
Estremi	Legge 22 agosto 1985, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-intesi-al-sostegno-dell-occupazione-mediante-copertura/art-13-disposizioni-finanziarie

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it